



Unione di Comuni “Verona Est”

Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto

Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – Vr

CF e P. IVA 03273550230

Tel. 045- 7652305 – Fax 045-6170034

SETTORE SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato : delibera Consiglio Comunale dell’Unione n. 3 del 12/03/2018

Pubblicato il 05/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela Alessi



INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento e finalità	pag.3
Art. 2 – Destinatari del servizio	pag. 3
Art. 3 – Modalità di espletamento del servizio	pag. 3
Art. 4 – Servizio di accompagnamento	pag. 3
Art. 5 – Modalità di iscrizione	pag. 4
Art. 6 – Tariffe	pag. 4
Art. 7 – Modalità di pagamento e controlli	pag. 5
Art. 8 – Modalità del ritiro dei tesserini	pag. 5
Art. 9 – Agevolazioni Tariffarie/rimborsi	pag. 5
Art. 10 – Norme di comportamento degli alunni	pag. 6
Art. 11 – Sanzioni	pag. 6
Art. 12 – Sciopero e entrate/uscite anticipate o posticipate	pag. 7
Art. 13 - Responsabilità e sicurezza	pag. 7
Art. 14 – Controlli	pag. 7
Art. 15 – Reclami e segnalazioni	pag. 7
Art. 16 – Contratto d’utenza	pag. 8
Art. 17 – Trattamento dei dati	pag. 8
Art. 18 – Abrogazione	pag. 8
Art. 19 – Entrata in vigore	pag. 8
Art. 20 – Norme finali	pag. 8
Art. 21 – Pubblicità sul regolamento	pag. 8



Art. 1 – Oggetto del regolamento e finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di individuare le modalità e le procedure per l'espletamento del servizio trasporto scolastico.
2. Lo scopo del servizio è quello di agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico da parte dei bambini residenti nei vari territori dei Comuni aderenti all'Unione, salvaguardando i principi del "diritto allo studio".
3. L'Unione di Comuni Verona Est nell'erogazione del servizio di trasporto scolastico vuole garantire in primis la sicurezza e la qualità del servizio.

Art. 2 – Destinatari del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti nel territorio dei Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto, che frequentano le scuole dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di 1° grado, le scuole private (qualora ne facciano richiesta ed esistano le necessarie condizioni) presenti nei vari territori comunali.

Solo per gli alunni residenti nel Comune di Mezzane di Sotto, dove non è presente un istituto scolastico di 1° grado, il servizio di trasporto verrà garantito per gli alunni che frequenteranno la scuola secondaria di 1° grado, ubicata nel territorio comunale di Lavagno.

Art. 3 – Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è gestito dall'Unione mediante affidamento a ditte esterne e si conforma al calendario scolastico regionale che deve essere comunicato all'Unione da parte della competente autorità scolastica.
2. L'organizzazione del servizio si basa principalmente su un piano contenente l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, che il competente ufficio predispone prima di ogni anno scolastico, in collaborazione anche con la ditta appaltatrice, sentite le scuole del territorio;
3. Sono stabiliti dei punti di raccolta in cui effettuare le fermate. I punti di raccolta non riguardano i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia che si cercherà il più possibile di andare a prelevare vicino a casa. L'itinerario stabilito, per incontrare le esigenze dei genitori richiedenti il servizio, non potrà pregiudicare in nessun modo la sicurezza dei minori sugli scuolabus;
4. Il percorso potrà subire delle variazioni temporanee in caso di lavori e/o impedimenti sulla rete stradale;
5. Per le iscrizioni pervenute ad anno scolastico già iniziato si usufruirà dei punti di raccolta già stabiliti precedentemente;
6. Eventuali richieste, espresse in condizioni particolari, saranno valutate di volta dall'ufficio preposto, il quale si riserva la facoltà di eliminare o istituire nuove fermate in base alle specifiche esigenze degli alunni, salvaguardando in ogni caso la sicurezza degli alunni;
7. L'accesso al servizio da parte di persone diverse dagli alunni e dall'eventuale personale addetto alla custodia degli stessi deve essere autorizzato per iscritto dal competente ufficio dell'Unione.

Art. 4 – Servizio di accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento negli scuolabus è garantito per i bambini della scuola dell'infanzia e per gli alunni diversamente abili, certificati ai sensi della Legge 05 febbraio 1992 n. 104.



2. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - a) assiste i bambini nella fase di salita e discesa dell'autobus;
 - b) provvede ad assicurare tramite le ritenute di sicurezza i bambini ai seggiolini dello scuolabus;
 - c) sorveglia i bambini durante il percorso;
 - d) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati (se sono stati indicati);
 - e) trattiene sull'autobus il bambino se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento (in questo caso deve essere reperito telefonicamente).

Art. 5 – Modalità di iscrizione

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dal genitore dell'alunno/a avente diritto, o da chi ha il minore in affidamento familiare, utilizzando l'apposito modulo, con le modalità e nei termini stabiliti annualmente dalla Giunta e dal competente ufficio dell'Unione;
2. Tutta la modulistica è disponibile presso l'ufficio Servizi Sociali e reperibile nel sito dell'Unione e nei vari comuni aderenti;
3. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 l'Unione provvederà solamente a dare l'informativa a scuola del servizio trasporto e tutta la relativa documentazione (modulo di domanda, regolamento, tariffe) è disponibile presso l'ufficio Servizi Sociali dell'Unione, nel sito dell'Unione e dei vari comuni aderenti e l'utente dovrà provvedere in forma autonoma a reperire la documentazione e presentare la domanda nei termini stabiliti all'ufficio preposto dell'Unione;
4. La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego che deve essere comunicato tempestivamente al richiedente;
5. L'iscrizione ha validità per tutto l'anno scolastico di riferimento. Eventuali disdette e/o variazioni richieste in corso d'anno scolastico dovranno essere comunicate all'ufficio in forma scritta;
6. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, potranno essere accolte solo quelle che compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo in relazione a ciascun percorso stabilito e non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite, ad esclusione delle iscrizioni che provverranno a seguito di trasferimento di residenza;
7. Non verranno accettate iscrizioni al servizio di trasporto scolastico nel caso in cui l'Ente rilevi crediti nei suoi confronti per rate precedenti non pagate.

Art. 6 – Tariffe

1. Le tariffe vengono stabilite annualmente con provvedimento della Giunta dell'Unione, la quale ha la facoltà di modificare e differenziare le tariffe in relazione alle diverse modalità di utilizzo:
 - percorsi andata e ritorno
 - percorsi di solo andata o solo ritorno
 - iscrizione al servizio di 2 o più fratelli
2. Per le iscrizioni pervenute oltre il termine della presentazione della domanda, verrà applicata una maggiorazione della tariffa, stabilita annualmente dalla Giunta dell'Unione, che verrà suddivisa nelle due rate di pagamento;
3. Agli alunni diversamente abili, certificati ai sensi della Legge 05 febbraio 1992 n. 104, sarà applicata l'esenzione totale dal pagamento della tariffa;
4. Nel caso di fratelli che utilizzano il servizio in maniera differente uno dall'altro (es. un alunno "andata e ritorno" e il fratello solo "andata") la tariffa annua verrà decurtata di € 50,00 per ogni alunno che utilizza il servizio ridotto);



5. Nel caso di iscrizioni di alunni in corso d'anno, gli stessi sono ammessi al servizio, previa verifica dei posti disponibili;
6. L'eventuale iscrizione dopo l'inizio dell'anno scolastico e fino al 31 gennaio dell'anno successivo comporta il pagamento della tariffa della prima rata.

Art. 7 – Modalità di pagamento e controlli

1. Il pagamento delle tariffe viene effettuato di norma entro le seguenti scadenze annuali:
 - I° rata : entro i primi 10 giorni di settembre
 - II° rata: entro il 31 gennaio dell'anno successivo
2. Potrà essere effettuata la rateizzazione del pagamento delle rate, su richiesta dell'utente che si trova in difficoltà economica;
3. Periodicamente verranno effettuati dei controlli a garanzia dell'effettivo pagamento delle rate;
4. Il mancato pagamento delle rate entro la scadenza prevista comporterà la sospensione del servizio;
5. Nel caso in cui non si effettuino i pagamenti alle rate previste, e dopo i relativi solleciti le somme non pagate verranno iscritte a ruolo con aggravio di interessi.

Art. 8 – Modalità di ritiro dei tesserini

1. Per usufruire del servizio è necessario che gli alunni siano muniti dei tesserini di abbonamento. L'Unione di Comuni Verona Est ne ha predisposti DUE che devono essere ritirati presso il Comune di residenza a decorrere dal 1° settembre.
 - ◆ *1^ TESSERINO , da esibire da settembre al 31 gennaio di ogni anno scolastico* viene rilasciato dietro presentazione della ricevuta di pagamento relativa alla prima rata.
 - ◆ *2^ TESSERINO, da esibire da febbraio a giugno dell'anno scolastico in corso* viene rilasciato dietro presentazione della ricevuta di pagamento relativa alla seconda rata.
2. Il tesserino, che vale a tutti gli effetti come titolo di viaggio e che deve essere conservato con cura dall'utente per l'eventuale verifica da parte del personale autorizzato dall'Unione; nel caso di smarrimento del tesserino, previa verifica del pagamento effettuato secondo le norme del presente regolamento, potrà essere rilasciato dall'Ufficio competente il duplicato.
3. Nel caso in cui non venga ritirato il tesserino non si autorizza la fruizione del servizio.

Art. 9 - Agevolazioni Tariffarie/Rimborsi

1. Sono previste delle agevolazioni tariffarie/esenzioni, a seguito di presentazione di richiesta scritta del richiedente, la cui istanza sarà valutata dall'assistente sociale e successivamente inviata al Responsabile del Settore per i relativi provvedimenti di competenza;
2. Potranno essere prese in considerazione richiesta di rimborso parziale della quota versata a fronte di situazioni sopraggiunte legate a trasferimenti, situazioni particolari, previa istanza scritta e motivata da parte il richiedente il servizio;
3. Le agevolazioni tariffarie hanno efficacia limitata a ciascun anno scolastico.



Art. 10 - Norme di comportamento degli alunni

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento. Non sono consentiti da parte degli alunni comportamenti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto e l'incolumità degli altri alunni.
2. L'Unione di Comuni Verona Est individua alcune basilari regole di comportamento, di seguito elencate, che devono essere rispettate dagli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. Tali regole saranno sottoscritte dai genitori all'atto dell'iscrizione al servizio e sono ritenute indispensabili per stimolare il senso di responsabilità dei minori, al fine di evitare il verificarsi di spiacevoli episodi e il ricorso a provvedimenti conseguenti.

REGOLE DI COMPORTAMENTO:

Durante il servizio gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto, in particolare :

- Stare seduti, tenere occupato solo il proprio posto e non spostarsi da un sedile all'altro;
- Tenere lo zaino sotto il sedile o sulle ginocchia;
- Lasciare il corridoio libero da zaini e piedi così da evitare di fare inciampare i compagni alla salita e discesa;
- Evitare di mangiare, comprese le caramelle, e bere, per evitare in caso di frenata improvvisa che nulla vada di traverso;
- Ascoltare l'autista o l'assistente in caso di richiamo, lo fa solo per la sicurezza e quella dei compagni;
- Non fare confusione e non disturbare l'autista;
- Non danneggiare il pullman con scritte e strappi, non attaccare gomme americane sui sedili;
- Non prendere in giro gli altri, non insultare le persone e non dire parolacce;
- Non gettare cose, non sputare e non sporgersi dai finestrini;
- Non spingere, non fare sgambetti e non picchiarsi;
- Non fare gestacci;
- Agevolare la salita e la discesa dei compagni, non ingombrando le porte e senza spingere;
- Consegnare all'autista gli oggetti ritrovati;
- Fare attenzione durante la discesa dallo scuolabus e non attraversare mai la strada davanti o dietro al bus e senza l'aiuto di un adulto.

Art.11 – Sanzioni

1. Qualora gli alunni non osservino le norme comportamentali di cui al precedente art. 10 verranno adottati i seguenti provvedimenti:
 - Ritiro del cartellino da parte del conducente dell'autobus;
L'ufficio preposto, a seguito del ritiro del cartellino, provvederà:
 - Invito verbale alla famiglia a presentarsi, insieme al minore, presso l'ufficio servizi sociali/trasporto scolastico per un richiamo verbale dell'alunno, ovvero
 - Segnalazione scritta alla famiglia, ovvero
 - Sospensione del servizio per una settimana, ovvero
 - Richiesta di indennizzo alla famiglia in caso di danni agli automezzi, ovvero
 - In caso di comportamento gravemente scorretto: sospensione immediata del servizio per un periodo che verrà stabilito in relazione ai fatti (in tal caso la quota relativa al trasporto non usufruito non verrà restituita).



Art. 12 - Sciopero e entrate/uscite anticipate o posticipate

1. Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni **generalizzato a tutta la scolaresca** ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere comunicato per tempo dalla scuola all'ufficio preposto per permettere l'organizzazione del servizio con tali orari.
2. Nel caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni **solamente per alcune classi** il servizio verrà svolto nei consueti orari di entrata e uscita e sarà onere dei genitori o dei soggetti legittimati a provvedere al trasporto.
3. In caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni, non verrà effettuato il servizio di trasporto del mattino (andata) in quanto l'Unione non può assumersi l'onere e la responsabilità di custodire e riaccompagnare presso il domicilio gli alunni in caso di assenza degli insegnanti. Verrà, invece, garantito il servizio di ritorno, qualora si verificasse lo svolgimento delle lezioni.

Art. 13 – Responsabilità e sicurezza

1. I danni arrecati dagli alunni ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli alunni colpevoli. Gli stessi genitori sono responsabili dei danni arrecati dal proprio figlio a terzi e a se stesso;
2. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus (andata) e dalla fermata dello scuolabus a casa (ritorno) è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Più specificatamente la famiglia è tenuta:
 - a) ad accompagnare ed a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e discesa. Nel caso di impedimento la famiglia è obbligata a delegare un adulto, comunicando per iscritto all'ufficio preposto dell'Unione;
 - b) Non può essere attribuita all'autista e all'accompagnatore alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.
3. L'Unione di Comuni non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Art. 14 – Controlli

1. L'Unione tramite personale autorizzato potrà effettuare dei controlli sugli autobus per verificare:
 - l'esatto utilizzo del servizio come richiesto all'atto dell'iscrizione (servizio intero o "solo andata" o "solo ritorno");
 - il tesserino di abbonamento, che vale a tutti gli effetti come titolo di viaggio e qualora l'utente sia sprovvisto dovrà presentarlo, entro il giorno immediatamente successivo, all'autista.

Art. 15 – Reclami e segnalazioni

1. I reclami e le segnalazioni devono essere inoltrate per iscritto all'ufficio servizi sociali/trasporto scolastico, che adotterà le misure correttive e fornirà le spiegazioni richieste in un termine massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio Protocollo dell'Unione.



Art. 16 – Contratto d’utenza

1. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell’utente e da questi approvate per iscritto al momento dell’iscrizione, formalizzata con l’apposito modulo di richiesta che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d’utenza ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile.

Art. 17 – Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti per l’iscrizione del servizio, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, è finalizzato alla prestazione del servizio di trasporto scolastico ed avviene presso l’Unione di Comuni, anche con mezzi informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto indispensabile per fornire il servizio di trasporto scolastico. I dati possono essere comunicati alla segreteria della scuola ed alla ditta concessionaria del servizio stesso. Tutti i dati conferiti o acquisiti sono trattati in ossequio a quanto stabilito dalla normativa vigente sulla riservatezza.

Art. 18 – Abrogazione

1. Il presente Regolamento abroga il precedente regolamento sulle modalità di esecuzione del servizio trasporto scolastico e nome di comportamento, approvato con delibera di Giunta dell’Unione n. 28 del 23/05/2005.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all’albo pretorio dell’Unione di Comuni per quindici giorni consecutivi.

Art. 20 - Norme finali

1. La richiesta di utilizzo del servizio di trasporto comporta automaticamente la conoscenza e l’incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

Art. 21 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi delle leggi vigenti, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione di Comuni Verona Est.